

Archivio inPratica (dottrina)

107 - PUBBLICITÀ SU VEICOLI

Fileccia dott. Antonello - ispettore di polizia municipale

Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'Autore e non impegna in alcun modo l'Ente di cui egli sia dipendente

Sommario:

107.0 QUADRO GENERALE

107.1 FORME DI PUBBLICITÀ

107.1.1 Pubblicità luminosa

107.1.2 Pubblicità non luminosa

107.1.3 Pubblicità rifrangente

107.2 PRATICA DELLE FORME DI PUBBLICITÀ PER TIPO DI VEICOLO

107.2.1 Prescrizioni di carattere generale

107.2.2 Autovetture ad uso privato

107.2.3 Veicoli adibiti al trasporto di linea o non di linea

107.2.4 Taxi

107.2.5 Altri veicoli

107.3 PROCEDURA AMMINISTRATIVA E NORME FISCALI

107.3.1 Presupposto dell'imposta

107.3.2 Modalità di determinazione dell'imposta e tariffe

107.3.3 Maggiorazioni tariffarie

107.3.4 Riduzioni tariffarie

107.3.5 Esenzioni

107.3.6 Ente impositore

107.3.7 Soggetto passivo

107.3.8 Obbligato solidale

107.4 SANZIONI

107.0 QUADRO GENERALE

La circolazione dei veicoli quali strumenti di diffusione di messaggi pubblicitari trova la sua disciplina nel Codice della strada attraverso l'articolazione di norme legislative e regolamentari che concorrono al soddisfacimento degli interessi della pubblicità nel rispetto dei principi di sicurezza della circolazione stradale (19).

Le disposizioni dell'art. 23, c. 2, CDS, e le conseguenti norme regolamentari, si applicano relativamente alle forme di pubblicità effettuate sulle strade, pubbliche o aperte al pubblico, a mezzo di veicoli, come definiti dall'art. 46 CDS, compatibilmente con le relative caratteristiche costruttive e funzionali ed i limiti dimensionali.

Fermo restando il generale divieto di pubblicità luminosa, un'espressa **esenzione** dal rispetto delle prescrizioni regolamentari, dettate dall'art. 57 regolamento CDS, è stata prevista per i veicoli che circolano nell'ambito delle **competizioni sportive** autorizzate ai sensi dell'art. 9 CDS (1).

107.1 FORME DI PUBBLICITÀ

Sotto l'aspetto della concreta individuazione degli impianti per la diffusione della pubblicità con i veicoli le norme regolamentari operano una generica tripartizione che segna la mera distinzione fra:

- pubblicità luminosa,
- pubblicità non luminosa,
- pubblicità rifrangente.

L'esatto contenuto di tali definizioni terminologiche deve essere ricercato alla luce delle ulteriori regole tecniche che individuano e descrivono i mezzi pubblicitari con i quali si realizza, su strada, ogni forma di comunicazione al pubblico.

Per "scritta pubblicitaria" o "insegna pubblicitaria" deve intendersi qualsiasi scritta, in caratteri alfanumerici, eventualmente completata da simboli, marchi e/o da elementi grafici di altro tipo, quali logotipi, disegni o immagini, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, purché non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici (20).

107.1.1 Pubblicità luminosa

È quella forma di pubblicità che si realizza mediante l'impiego di scritte o insegne luminose, per le quali l'installazione:

- **esterna al veicolo:** è tassativamente vietata;
- **interna al veicolo:** è ammessa soltanto se installata in modo da non:
 - essere direttamente o indirettamente visibili dal conducente, (ad es. per riflessione);
 - determinare abbagliamento o ingenerare confusione con i dispositivi di segnalazione visiva o d'illuminazione del veicolo stesso.

In pratica è vietata ogni possibilità di percezione interna ed esterna della sorgente luminosa da parte del conducente del veicolo all'interno del quale è installata e/o da parte dei conducenti degli altri veicoli.

107.1.2 Pubblicità non luminosa

Nel rispetto delle prescrizioni tecniche dettate dall'art. 57 regolamento per ciascuna tipologia di veicolo prevista, tale forma di pubblicità può essere realizzata mediante l'impiego di pellicole adesive o con manufatti bidimensionali-tridimensionali-monofacciali-polifacciali che non costituiscano corpo illuminante.

107.1.3 Pubblicità rifrangente

Deve essere realizzata mediante l'impiego di pellicole retroriflettenti con caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1 (2).

Per tale forma di pubblicità valgono le seguenti prescrizioni:

- esposizione della pellicola esclusivamente sulle fiancate del veicolo con inizio e fine ad una distanza longitudinale non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva anteriori e posteriori;
- estensione della superficie rifrangente non superiore ai due terzi della fiancata e comunque non superiore a 3 metri quadrati;
- diffusione del colore bianco in misura non superiore a 1/6 dell'intera superficie rifrangente;
- non causare il rischio di abbagliamento per gli altri utenti della strada.

107.2 PRATICA DELLE FORME DI PUBBLICITÀ PER TIPO DI VEICOLO

Le modalità di impianto dei mezzi pubblicitari ed il contenuto dei messaggi vengono disciplinati in modo differenziato in rapporto al tipo di veicolo e all'onerosità o gratuità del titolo in forza del quale la pubblicità viene diffusa.

L'art. 57 regolamento, infatti, differenzia le prescrizioni distinguendo quattro tipi di categorie di veicoli:

- autovetture ad uso privato,
- veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea,
- taxi,
- altri veicoli.

Distingue, inoltre, fra pubblicità diffusa nel proprio o altrui interesse e fra pubblicità diffusa a titolo gratuito o a titolo oneroso.

107.2.1 Prescrizioni di carattere generale

Qualunque forma di pubblicità sottostà ai seguenti principi:

- non deve generare confusione con i segnali stradali, e pertanto le scritte o i simboli impiegati non devono avere forma di disco o di triangolo né consistere in disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione;
- non deve provocare distrazione negli altri utenti della strada;
- non deve essere realizzata mediante messaggi variabili (3);
- non deve essere posizionata in modo da occultare o ridurre la visibilità o percettibilità dei dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e delle targhe (3);
- non deve determinare spessore superiore a 3 cm rispetto alla superficie esterna del veicolo sul quale è applicata.

107.2.2 Autovetture ad uso privato

Non è consentita alcuna forma di pubblicità nell'interesse di terzi.

La pubblicità nell'esclusivo interesse del soggetto cui appartiene il veicolo è ammessa limitatamente all'indicazione del **marchio** e della **ragione sociale** (4).

Le scritte o i pannelli pubblicitari devono essere applicati in conformità alle prescrizioni di carattere generale, fermo restando il rispetto dei limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 CDS.

107.2.3 Veicoli adibiti al trasporto di linea o non di linea (5)

La pubblicità per conto proprio è ammessa nel rispetto dei limiti fissati dalle prescrizioni generali.

La pubblicità per conto terzi è consentita, a titolo gratuito e/o oneroso, nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- non deve essere esposta sulla parte anteriore del veicolo,
- deve essere contenuta entro forme geometriche regolari.

107.2.4 Taxi

La pubblicità per conto terzi, a titolo gratuito o oneroso, può essere realizzata unicamente secondo le seguenti modalità:

- mediante pannello rettangolare bifacciale, di dimensioni pari a 75x35 cm, saldamente ancorato sull'abitacolo del veicolo in posizione parallela al senso di marcia;
- mediante pellicola, di dimensioni pari a 100x12 cm, applicata sul lunotto posteriore del veicolo;
- mediante pellicola applicata sulle superfici del veicolo, ad eccezione della parte anteriore e delle vetrate, in modo da non ridurre la visibilità e percettibilità dei dispositivi di segnalazione visiva e d'illuminazione.

Relativamente al contenuto del messaggio pubblicitario, la pubblicità è ammessa solo se effettuata attraverso scritte contenenti caratteri alfanumerici, ancorché associati a marchi o simboli.

L'impiego del pannello bifacciale inibisce la circolazione del taxi sulle autostrade e tale mezzo pubblicitario può essere installato solo in alternativa alle pellicole pubblicitarie applicate sulla superficie del veicolo.

107.2.5 Altri veicoli (6)

La pubblicità, effettuata nel solo interesse dell'intestatario del veicolo, è ammessa nel rispetto delle prescrizioni generali.

Nel rispetto delle prescrizioni generali la pubblicità per conto terzi è ammessa soltanto se effettuata a titolo gratuito (7).

107.3 PROCEDURA AMMINISTRATIVA E NORME FISCALI

La pubblicità sui veicoli non è subordinata ad alcun provvedimento autorizzativo, purché realizzata nel rispetto delle norme tecniche dettate dall'art. 57 regolamento CDS.

Il necessario coordinamento con le norme d'imposizione tributaria rende, tuttavia, opportuno il rispetto di taluni adempimenti burocratici affinché l'assolvimento dei relativi oneri garantisca una corretta definizione del rapporto fiscale.

107.3.1 Presupposto dell'imposta

Il presupposto dell'imposta si realizza con la diffusione di:

- messaggi esternali al pubblico al fine di promuovere la domanda di beni o servizi o di migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato (8);
- messaggi obiettivamente idonei a far conoscere ad un numero indeterminato di utenti un nome, un'attività o un bene commercializzato.

Non costituisce oggetto di messaggio pubblicitario la comunicazione a contenuto prettamente ideologico o, comunque, non connessa al perseguimento di interessi economici.

107.3.2 Modalità di determinazione dell'imposta e tariffe

L'imposta è relativa a ciascun veicolo e il parametro di commisurazione è correlato alla superficie del mezzo pubblicitario all'interno del quale è circoscritto il messaggio (9), a prescindere dalla quantità di messaggi diffusi.

Le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni ulteriori si arrotondano per eccesso a mezzo metro quadrato.

Per i mezzi polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita all'esposizione del messaggio pubblicitario (10).

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo.

L'imposta è determinata su base annuale.

Nel caso di pubblicità di durata non superiore a tre mesi l'imposta si applica per ogni mese o frazione di mese in base a una tariffa pari ad un decimo di quella annuale.

Al fine della concreta determinazione dell'imposta i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente, in cinque classi:

- classe I - comuni con oltre 500.000 abitanti,

- classe II - comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti,
- classe III - comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti e comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti ma capoluogo di provincia,
- classe IV - comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti,
- classe V - comuni fino a 10.000 abitanti.

La tariffa base, per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare, si calcola secondo la seguente tabella (11):

- comuni di classe I: euro 19,625,
- comuni di classe II: euro 17,559,
- comuni di classe III: euro 15,493,
- comuni di classe IV: euro 13,427,
- comuni di classe V: euro 11,362.

Per la pubblicità in conto proprio, effettuata con veicoli dell'impresa, o adibiti a trasporti per suo conto, l'imposta è determinata in misura fissa secondo le seguenti tariffe:

- per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg: euro 79,369,
- per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg: euro 49,579,
- per altri veicoli e motoveicoli: euro 24,789.

Per i suddetti veicoli, circolanti con rimorchio, la tariffa è raddoppiata.

107.3.3 Maggiorazioni tariffarie

In ragione della maggiore efficacia che ne consegue, per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli l'imposta base è incrementata nella misura del:

- 50% per superfici comprese fra 5,5 e 8,5 m²,
- 100% per superfici superiori a 8,5 m²,
- 100% per pubblicità luminosa effettuata all'interno dei veicoli.

107.3.4 Riduzioni tariffarie

La tariffa dell'imposta è ridotta del 50% nell'ipotesi di pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente senza scopo di lucro (12).

L'agevolazione fiscale non opera nel caso in cui, nel contesto del messaggio pubblicitario, effettuato dall'ente senza scopo di lucro, trovi spazio, in forma di sponsorizzazione o patrocinio, l'indicazione di soggetti terzi o attività estranee a quelle proprie del soggetto che effettua la pubblicità.

107.3.5 Esenzioni

L'imposta non è dovuta:

- per indicazione di marchio, ragione sociale e indirizzo dell'impresa, su veicoli di proprietà dell'impresa, o adibiti a trasporti per suo conto, purché ciascuna iscrizione non sia apposta per più di due volte e non sia superiore al mezzo metro quadrato (13);
- per indicazione di ditta o indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto in conto terzi, limitatamente alla superficie utile occupata da tali indicazioni (14);
- per pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato o da enti pubblici territoriali.

107.3.6 Ente impositore

Il principio generale della territorialità dell'imposta impone che il tributo è dovuto in favore del comune nel cui territorio è effettuata la pubblicità.

L'individuazione del comune destinatario del tributo è correlata all'uso cui è destinato il veicolo:

- per veicoli adibiti ad uso pubblico è competente il comune che ha rilasciato la licenza di esercizio;
- per veicoli adibiti a servizi di linea interurbani l'imposta è dovuta nella misura del 50% a ciascun comune in cui ha rispettivamente inizio e fine la corsa;
- per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza o sede (15);
- per veicoli di proprietà dell'impresa, o adibiti a trasporti in conto proprio, l'imposta è dovuta al comune in cui ha sede l'impresa, o una sua dipendenza, o dove sono domiciliati gli agenti o i mandatari, che hanno in dotazione detti veicoli, alla data del primo gennaio di ciascun anno o a quella successiva all'immatricolazione.

107.3.7 Soggetto passivo

Tenuto al pagamento dell'imposta è colui che, a qualsiasi titolo, dispone del veicolo mediante il quale il messaggio pubblicitario è diffuso:

- proprietario,
- usufruttuario,
- acquirente con patto di riservato dominio,
- utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.

Il soggetto passivo, prima di iniziare la diffusione del messaggio pubblicitario, è tenuto a presentare una dichiarazione con la quale comunica all'ente competente le caratteristiche e la durata temporale della pubblicità (16).

La dichiarazione non è necessaria per la diffusione dei messaggi pubblicitari assoggettati al regime di esenzione d'imposta.

Nel caso di pubblicità di durata annuale, la dichiarazione produce effetto anche per gli anni successivi con il solo pagamento dell'imposta entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo eventuali variazioni degli elementi dichiarati che comportano una diversa quantificazione dell'imposta precedentemente determinata.

Nel caso di omessa dichiarazione, la pubblicità si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito prima dell'effettuazione della pubblicità e l'attestazione di avvenuto pagamento deve essere allegata alla suddetta dichiarazione.

Il soggetto passivo ha l'obbligo di conservare l'attestazione d'avvenuto pagamento e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

107.3.8 Obbligato solidale

È solidalmente obbligata al pagamento dell'imposta la persona fisica o giuridica pubblicizzata, ovvero il soggetto che produce, vende o fornisce beni o servizi oggetto di pubblicità (17).

107.4 SANZIONI

Le violazioni alle norme dell'art. 23 CDS e del relativo regolamento nonché del DLG n. 507/1993 sono così sanzionate:

- per pubblicità effettuata mediante scritte o insegne luminose installate sui veicoli, o in violazione delle prescrizioni regolamentari una sanzione pecuniaria;
- per omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8, DLG n. 507/1993, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta dovuta;
- per dichiarazione infedele incidente sulla corretta determinazione dell'imposta si applica la sanzione dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.

Ai sensi dell'art. 13 DLG n. 472/1997 (18), per violazioni connesse alla dichiarazione e al pagamento del tributo è ammessa la riduzione automatica alla misura minima della sanzione applicabile per ravvedimento del trasgressore che provvede a regolarizzare la propria posizione prima che siano iniziate verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente ha avuto formale conoscenza.